DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO EDUCATIVO NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE C06.
CIG : BD80D010BC

STAZIONE APPALTANTE:

- **Stazione Appaltante :** Ambito Territoriale C06 - Comune di Aversa Capofila;
- **Sede:** Comune di Aversa - P.zza Municipio 81031, Aversa (CE);
- **Codice fiscale / P. IVA:** 81000970616 - 00359560612;

0. PREMESSE

Con apposita determina n° 45 DEL 24/10/2026 il Comune di Aversa, capofila dell'Ambito Territoriale C06, ha adottato lo schema di disciplinare e capitolato di gara da indirsi con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del medesimo decreto, avente a oggetto il servizio di tutoraggio educativo (codice nomenclatore regionale B13), della durata di 36 mesi, per un valore massimo di € 563.472,00 oltre IVA.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo/costo fisso ai sensi dell'art. 108, comma 5, con competizione sulla sola componente qualitativa**, in base a quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 36/2023 comma 5, così come modificato dal D.lgs. 209/2024.

La durata del procedimento è prevista nel termine massimo di nove mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il luogo di svolgimento è il Comune di Aversa ed i Comuni afferenti l'ambito C06.

Il codice NUTS è ITF31.

Lotto Unico.

CPV: 85311300-5 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani.

Codice nomenclatore Regione Campania: B13 – Tutoraggio educativo.

Responsabile unico del progetto (RUP): Dott.ssa Ilaria Rammairone, come indicata nel bando.
Stazione appaltante: Comune di Aversa, capofila dell'Ambito C06 – tel. 081 5049111;

PEC: protocollo@pec.comune.aversa.ce.it.

Responsabile della fase di affidamento: Dott.ssa Ilaria Rammairone.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile. La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme Tecniche di utilizzo raggiungibile al link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di utilizzo" raggiungibile al link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema

.html che costituisce parte integrante del presente disciplinare. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "Norme tecniche di utilizzo" raggiungibile al link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Mepa – Consip AcquistinRete. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico che avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata

la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero 800 062 060 dal Lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E SCHEMA TEMPORALE

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara (presente atto);
3. Capitolato Speciale d'appalto;
4. Domanda di partecipazione – All.01;
5. Dichiarazione ex art. 94 e ss del D.lgs n. 36/2023 – All.02;
6. Dichiarazione possesso dei requisiti speciali – All.03;
7. Autocertificazione antimafia – All.04;
8. Dichiarazione ai sensi dell'articolo 102 del D.lgs 36/2023 – All.05;
9. Dichiarazione di adesione al codice di comportamento dei dipendenti pubblici – All. 06;
10. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – All.07;
11. Dichiarazione di adesione al Protocollo di legalità – All.08;
12. Protocollo di legalità – All.08 Bis;
13. Dichiarazione tracciabilità dei flussi – All.09;
14. Patto di Integrità – All.10;
15. DGUE-D.Lgs 36/2023 – All.11;
16. Attestazione pagamento imposta di bollo – All.12;
17. Modello Pantouflage – All.13;
18. Informativa privacy – All.14;
19. Elenco personale attualmente in servizio – All.15
20. Modulo offerta economica per Dichiarazione Costi sicurezza e Manodopera – All.16;
21. Schema Contratto Accordo Quadro – All.17;

Il bando di gara sarà pubblicato:

- sul sito istituzionale della stazione appaltante (Art. 85 del Codice), nella sezione notizie in home page e nella sezione Amministrazione Trasparente;
- sul sito della stazione appaltante qualificata;
- sulla Piattaforma di acquisizione MEPA – Acquisti in rete all'indirizzo https://www.acquistinretepa.it;
- BDNCP – Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (art. 50, comma 8 e Art. 85 del Codice);

- Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

Ai sensi dell'art. 27 (Pubblicità legale degli atti) del Codice, la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 50 comma 9 e art. 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Gli allegati sono predisposti per semplificare la partecipazione delle imprese alla gara d'appalto; nel caso emergessero incongruenze tra quanto ivi riportato e quanto stabilito nel disciplinare di gara, farà fede quanto riportato nel disciplinare.

Il modello "Domanda di Partecipazione" contiene le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara e dovrà essere presentato, pena l'esclusione dalla gara, oltre che dalle imprese singole o Consorzi di Cooperative e tra Imprese artigiane o Consorzi Stabili, anche, da ciascuna impresa componente il R.T.C. o il Consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di discordanza tra la normativa, il bando-disciplinare e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

a) Codice, Regolamento ed altra normativa di rango pari o superiore;

b) Bando-disciplinare di gara;

c) Capitolato speciale d'appalto;

d) Altri documenti allegati al bando-disciplinare.

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall'art. 88, comma 3, del D.Lgs 36/2023. Le richieste e le relative risposte saranno pubblicate in forma anonima sulla Piattaforma nella sezione "Chiarimenti". Si invitano i concorrenti a visionare tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici

sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SCHEMA TEMPORALE – TIMING

La gara seguirà le seguenti fasi, salvo proroghe e/o rettifiche su piattaforma dedicata, che non comporteranno la riapprovazione del presente Disciplinare nonché di tutti i correlati atti della presente procedura:

Adempimento	**Data**	**Ora**
Termine ultimo per la presentazione di richiesta di chiarimenti	Data da RDO	Ore 23:59
Termine perentorio per la presentazione dell'offerta tramite il portale MEPA – ACQUISTI IN RETE	Data da RDO	Ore 23:59
Inizio operazioni di apertura prima busta-amministrativa	Data da RDO	Ore 10:00

3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO E REVISIONE PREZZI

Descrizione servizi	**CPV**	**P (principale)**	**Importo dell'appalto a base d'asta**

SERVIZIO DI TUTORAGGIO EDUCATIVO – ACCORDO QUADRO 36 MESI	85311300-5	**P**	€ 563.472,00 oltre IVA (5%)

Il presente disciplinare disciplina la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per l'erogazione del servizio di tutoraggio educativo ai minori residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale C06, secondo progetti personalizzati predisposti dai servizi sociali competenti.
Destinatari sono i minori di età compresa tra 3 e 18 anni che manifestino problemi relazionali, difficoltà di socializzazione, problematiche comportamentali o situazioni di rischio di devianza. Il servizio è finalizzato al rafforzamento dei legami del minore con famiglia, scuola e gruppo dei pari, sostenendo contestualmente la crescita sociale del minore e del nucleo familiare. A ciascun minore preso in carico è affiancato un operatore-tutor per interventi educativi individualizzati.
L'affidamento comprende la realizzazione di interventi di tutoraggio educativo, prevalentemente domiciliari e nei contesti di vita del minore, sulla base di progetti educativi individualizzati concordati con i servizi sociali dell'Ambito, con coordinamento professionale, raccordo con le famiglie e le istituzioni educative e monitoraggio documentato degli esiti.
Le attività essenziali comprendono:
- Valutazione educativa iniziale del bisogno e definizione, con il servizio sociale inviante, degli obiettivi del progetto individualizzato;
- Affiancamento educativo del minore presso il domicilio e negli altri contesti di vita previsti dal progetto;
- Supporto alle competenze relazionali, all'autonomia personale e sociale e ai processi di socializzazione;
- Sostegno alle relazioni familiari e collaborazione educativa con i caregiver, nel rispetto dei ruoli dei servizi sociali;
- Raccordo operativo, ove autorizzato, con scuola, servizi territoriali e gruppo dei pari;
- Attività di prevenzione del disagio, dei comportamenti a rischio e della dispersione educativa;
- Redazione di diario degli interventi, presenze, relazioni periodiche e valutazione degli obiettivi raggiunti;
- Coordinamento e supervisione delle attività degli otto operatori, gestione delle sostituzioni e delle segnalazioni di criticità.

Lotto unico – motivazione
La procedura è articolata in lotto unico, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, per assicurare uniformità metodologica, continuità della presa in carico, coordinamento unitario delle équipe educative e omogeneità dei sistemi di monitoraggio nei nove Comuni dell'Ambito C06. La scelta deve trovare puntuale motivazione nella decisione a contrarre.

Il valore massimo dell'accordo quadro è pari a € 563.472,00, al netto dell'IVA al 5% (€ 28.173,60), per un totale di € 591.645,60 IVA inclusa. Il valore costituisce il limite complessivo delle prestazioni attivabili nei 36 mesi, senza obbligo di integrale utilizzo. Il corrispettivo è determinato a prezzo/costo fisso: la competizione riguarda esclusivamente la qualità dell'offerta ai sensi

dell'art. 108, comma 5, D.Lgs. 36/2023.

3.1 - L'accordo quadro e i contratti specifici

La presente procedura riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in base al quale affidare, a seguito di contratti specifici, il servizio indicato nel precedente articolo, secondo quanto stabilito in dettaglio nel Capitolato Speciale.

L' accordo quadro, ai sensi del citato articolo 59, stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili e le relative condizioni, la durata dell'accordo quadro ed il tetto di spesa complessivo entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto dell'accordo.

Le prestazioni affidabili con l'accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il corretto approvvigionamento dei servizi e prestazioni oggetto dell'accordo, secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale.
I documenti di gara stabiliscono le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal predetto accordo.

I contratti specifici potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità nei limiti dell'importo complessivo stimato per l'accordo.

L'importo dei contratti attuativi viene definito sulla base del numero di ore effettivamente richieste: coordinatore € 25,00/ora e operatore tutor € 23,00/ora, al netto dell'IVA, secondo il quadro prestazionale posto a base di gara, ferma la disciplina di revisione prezzi e gli oneri della sicurezza eventualmente determinati.

Non esiste un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro; il solo vincolo è dato dalla somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare il valore stimato dell'accordo, come definito negli atti di gara.

Con riferimento a ciascun appalto specifico, l'affidatario dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato e le condizioni offerte in sede di gara.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna a fornire le prestazioni dettagliate nel Capitolato e che successivamente saranno richieste mediante lettera d'ordine (a mezzo pec), entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro, **né è previsto un ammontare minimo garantito**.

Le prestazioni effettivamente ordinate e regolarmente eseguite sono remunerate a misura sulla base dei corrispettivi unitari fissi stabiliti negli atti di gara (€ 25,00/ora per il coordinatore; €

23,00/ora per ciascun operatore tutor). Tali importi sono prezzi contrattuali unitari e non devono essere automaticamente considerati coincidenti con il solo costo del lavoro.

I prezzi contrattuali si intendono accettati pienamente dall'operatore economico a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire su l'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'accordo.

Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme stabilite dai documenti di gara.

Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando l'Amministrazione completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

La stipula del presente accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune Aversa, Capofila dell'Ambito C06 nei confronti dell'aggiudicatario del medesimo.

La stipula dell'accordo quadro avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative; l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art.17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

L' accordo quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa dinanzi al Segretario Comunale dell'Ente svolgente funzione rogante ovvero secondo altra forma prevista dalle norme e dai regolamenti vigenti dell'Ente.

I singoli contratti attuativi verranno conclusi mediante scrittura privata a firma del Dirigente del Settore e del legale rapp.te operatore economico risultato aggiudicatario dell'accordo quadro previa lettera d'ordine inoltrata dalla Stazione Appaltante (a mezzo pec) in cui saranno dettagliate le ore di servizio da erogare nonché la durata.

I singoli contratti stipulati sulla base dell'accordo quadro dovranno essere identificati con un CIG derivato, acquisito dall'Amministrazione aggiudicatrice, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto.

Gli Eventuali CUP saranno indicati e definiti in apposite comunicazioni.

L'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare presso il Comune Aversa, Capofila dell'Ambito C06 tutta la documentazione richiesta dalla Stazione appaltante entro i termini che saranno definiti in vista della citata stipula.

Qualora l'aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, l'Amministrazione avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all'incameramento del deposito cauzionale e scorrere la graduatoria, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Ai sensi dell'art. 18, co. 3, lett. d) del D.Lgs. n.36/2023, non trova applicazione il termine dilatorio di 32 giorni per la stipula del contratto.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti specifici sono a carico dell'impresa appaltatrice. È a carico della stazione appaltante la sola IVA per le prestazioni rese dall'Operatore Economico aggiudicatario.

3.2 Durata dell'accordo quadro

La durata dell'accordo quadro per il servizio di tutoraggio educativo è di trentasei (36) mesi dalla stipula o dall'esecuzione anticipata, ove consentita e disposta. Il servizio può cessare anteriormente in caso di esaurimento del valore massimo contrattuale.
L'accordo quadro cessa anticipatamente al raggiungimento dell'importo massimo di € 563.472,00, oltre IVA. Il mancato integrale utilizzo delle somme e del monte ore non attribuisce all'affidatario alcun diritto a proseguire le prestazioni.
Alla scadenza dei trentasei (36) mesi l'accordo quadro termina in ogni caso, anche se il valore massimo non è stato esaurito. Non è ammessa prosecuzione automatica delle attività basata su ore o disponibilità economiche residue.
Le attività saranno avviate a seguito della sottoscrizione del primo contratto attuativo e della formale consegna del servizio. I contratti attuativi dovranno essere stipulati durante il periodo di validità dell'accordo quadro e avere durata coerente con la relativa scadenza, senza determinare un'elusione del limite massimo di durata previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 36/2023.
La Stazione Appaltante si riserva di disporre l'esecuzione anticipata nei casi e secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, previa verifica dei presupposti di legge.
In previsione, senza alcun vincolo né obbligo per la Stazione Appaltante, potranno essere stipulati uno o più contratti attuativi, anche su base annuale, in funzione dell'effettivo fabbisogno, delle risorse disponibili e della residua durata dell'accordo quadro.
Eventuali rimodulazioni del monte ore tra le diverse annualità o tra i contratti attuativi potranno essere disposte esclusivamente entro il limite dell'importo massimo dell'accordo quadro e nel rispetto della scadenza dei trentasei mesi. Qualora si renda necessario incrementare le prestazioni in corso d'anno, potrà essere stipulato un ulteriore contratto attuativo nei medesimi limiti.
Nel corso della validità dell'accordo quadro l'aggiudicatario è tenuto ad accettare gli ordinativi e i contratti attuativi affidati dalla Stazione Appaltante fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, fermo restando che non sussiste alcun minimo garantito e che ogni affidamento deve intervenire entro la scadenza dell'accordo quadro.
L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio nel pieno rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'offerta progettuale presentata con particolare riferimento alle migliorie aggiudicate

nell'ambito dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'appaltatore non potrà in alcun modo ritardare l'inizio del servizio in oggetto, pena di decadenza, con diritto del Comune al ristoro dei danni.

3.3 Valore stimato dell'accordo quadro e base d'asta

Il valore stimato del presente accordo quadro per il quadriennio, (cioè il valore massimo pagabile, al netto dell'IVA, derivante dalla somma dei contratti stipulabili durante l'intera durata dell'accordo quadro pari a 4 anni) è pari ad € 563.472,00 esclusa IVA, di cui € 563.472,00 per costi della manodopera. (art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) e non sono soggetti a ribasso.
I costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenze, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 non soggetti al ribasso, sono stati quantificati in Euro 0,00.

Il presente accordo quadro non prevede un minimo garantito.

Si evidenzia che il valore dell'accordo quadro, come sopra riportato, è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Ambito C06 che utilizzerà l'accordo quadro nell'arco temporale di durata dello stesso.

Essendo la predetta stima meramente presuntiva e basata sul dato storico e sulle risorse all'uopo programmate, essa non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'Ambito C06 - Comune di Aversa nei confronti dell'aggiudicatario dell'accordo quadro.

Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate attraverso i contratti specifici fino a concorrenza del predetto importo massimo, **non prevedendo un importo minimo garantito.**

I costi della manodopera stimati sono pari ad Euro € 563.472,00 e sono calcolati sulla base delle tariffe di cui alle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Costo del lavoro - allegate al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo firmato da Agci imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs rinnovo del 26/01/2024 – partendo dalle tabelle dei costi e relativi aumenti da Gennaio 2026 - CODICE CNEL T151 (ritenuto uno dei CCNL maggiormente rappresentativi della categoria oggetto di appalto- Cooperative Sociali).

L'appalto è a prezzo fisso, non soggetto a ribasso ed è quantificato, come sopra riportato in € 563.472,00 e prevede il riconoscimento di un prezzo fisso per ogni ora lavorata per ciascuna figura professionale come di sotto indicata:

Tabella 1. Oggetto appalto

FIGURA	Figura Professionale	Tipologia contrattuale	NUMERO OPERATORI	ORE SETTIMANA PER OPERATORE	NUMERO SETTIMANE	ORE ANNO PER OPERATORE	ORE ANNO	COSTO ORARIO (CCNL GENNAIO 2026)	COSTO A.Q. TOTALE	NUMERO ANNI	COSTO TOTALE
Coordinatore del Servizio	Assistente sociale/psicologo/educatore/Esperto politiche sociali con altra laurea/sociologo	E2	1	12	52	624	624	25,00 €	15.600,00 €	3	46.800,00 €
Operatore	Assistente sociale/psicologo/educatore/Esperto politiche sociali con altra laurea ed altre figure previste dal Catalogo Regionale in base alle richieste del Piano assistenziale/educativo	D2	8	18	52	936	7488	23,00 €	172.224,00 €	3	516.672,00 €
COSTO TOTALE A.Q. NETTO IVA									*187.824,00 €*	3	563.472,00 €
IVA									*9.391,20 €*	3	28.173,60 €
COSTO TOTALE A.Q. IVA INCLUSA									*197.215,20 €*	3	591.645,60 €

Ogni contratto attuativo indicherà monte ore per ciascuna figura professionale individuata

I Costi per la sicurezza da interferenza sono pari ad Euro 0,00.

L'iva è calcolata al 5% sul valore totale pari ad € 563.472,00.
La base di gara è a costo fisso. La Stazione Appaltante riconoscerà i predetti importi fissi per ciascuna ora lavorata per ciascuna figura professionale.
Il costo totale della manodopera è pari ad € 563.472,00.
Oneri interferenziali pari ad € 0,00
L'appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni erogate sono riconducibili ad attività omogenee e a processi strettamente correlati e non frazionabili; pertanto, un'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe inefficienze organizzative ed economiche.

L'appalto è finanziato con fondi comunali, ministeriali e regionali.

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese necessarie per l'erogazione del servizio de quo, includendo tutte le prestazioni, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente all'attività di formazione, alla sicurezza del personale esperto impiegato.

3.4- REVISIONE PREZZI

In base a quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato dal D.Lgs. 209/2024, è prevista la revisione del prezzo, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio **in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire**. Ai fini della variazione dei costi e dei prezzi del servizio si avrà riguardo oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 36/23, all'art. 60, c. 3 lett. b) anche alle richiamate tabelle del costo del lavoro del vigente CCNL di categoria. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula dell'accordo quadro e quello disponibile

nei quindici (15) giorni antecedenti la richiesta di revisione in aumento ovvero il provvedimento di revisione in diminuzione. In tal caso i corrispettivi dovuti all'aggiudicatario saranno aggiornati, previa istanza dell'aggiudicatario stesso in caso di revisione in aumento, a partire dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della revisione, applicando ai prezzi oggetto di rilevazione la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento (di seguito "Prezzi Revisionati"). La richiesta di revisione in aumento, adeguatamente motivata sulle particolari condizioni di natura oggettiva verificatesi, dovrà essere presentata dall'aggiudicatario e avrà effetto sui contratti attuativi emessi successivamente alla data del provvedimento di accettazione della revisione stessa. Per i contratti attuativi in corso di esecuzione, l'aggiudicatario potrà avanzare ulteriore richiesta di revisione entro quindici (15) giorni dalla comunicazione del provvedimento di revisione. Resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario che non trovano copertura nelle somme stanziate dall'Amministrazione per l'adesione all'Accordo Quadro, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il singolo contratto attuativo, salvo quanto previsto dall'art. 60, c.5, del D.Lgs. 36/2023. La revisione dei prezzi può essere chiesta una sola volta per ciascuna annualità. La revisione prezzi sarà effettuata sulla base di apposita istruttoria condotta dal Dirigente preposto all'Ufficio proponente formalizzata con successiva determinazione dirigenziale.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione non è riservata.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta

dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Tale rapporto va inserito nella Busta amministrativa e nel FVOE.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

a. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a1) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

In caso di Cooperative: iscrizione nell'albo delle Società Cooperative di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 23.06.2004 tenuto presso la Camera di Commercio con indicazione del numero, della data di iscrizione e delle attività (analoghe a quelle oggetto di gara) e iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali previsto dalle leggi regionali emanate ai sensi dell'art. 9 della L.381/91.

In caso di Consorzi di Cooperative: iscrizione nello schedario generale della Cooperazione con indicazione del numero di iscrizione e della data di iscrizione, o comunque quanto previsto in riferimento alle leggi in vigore, ovvero iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali previsto dalle leggi regionali emanate ai sensi dell'art. 9 della L.381/91;

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, sia singole, sia raggruppate sia consorziate ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, nonché dei consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), D.Lgs. 36/2023 e delle consorziate per le quali gli stessi, eventualmente concorrono. In caso di avvalimento, i requisiti di ordine generale devono, altresì essere posseduti dall'impresa ausiliaria.

NB. L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento.

b. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

B1) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la pubblicazione della gara, almeno pari a € 1.126.944,00, corrispondente a due volte il valore stimato dell'accordo quadro al netto dell'IVA, nel rispetto dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e ferma la valutazione di proporzionalità del requisito da parte della stazione appaltante.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Il requisito di capacità economica e finanziaria viene richiesto al fine di **consentire la selezione di un operatore economico** che possa far fronte agli impegni economici derivanti dal contratto di appalto per la tutta la sua durata.

c. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

C1) Esecuzione, nei dieci anni antecedenti l'indizione della procedura, di almeno un servizio analogo al tutoraggio educativo rivolto a minori e famiglie, eseguito a favore di amministrazioni pubbliche o soggetti privati, documentato con committente, oggetto, periodo e importo. Sono

ammessi servizi educativi domiciliari e socioeducativi per minori comparabili per destinatari, prestazioni e complessità.

Ai fini del requisito di capacità tecnica devono essere valorizzate esperienze sostanzialmente analoghe in interventi educativi per minori (incluso il codice regionale B13), senza introdurre un vincolo esclusivo a precedenti affidamenti con identica denominazione o a un unico committente, al fine di salvaguardare concorrenza e proporzionalità.

È richiesta a tal fine la presentazione di un elenco con l'indicazione della descrizione dei servizi, degli importi, delle date e dei destinatari. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tale requisito può essere posseduto cumulativamente dai soggetti riuniti o consorziati.
La comprova del requisito dovrà essere fornita mediante inserimento nel Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico, a cura del concorrente, dei seguenti documenti:

a) certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
b) attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, corredate da copia informatica del contratto.
c) contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
d) contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Il requisito di capacità tecnica e professionale viene richiesto al fine di selezionare un operatore economico che abbia l'esperienza necessaria nel settore merceologico oggetto della presente procedura e che possa eseguire correttamente e per tutta la durata dell'appalto le prestazioni oggetto dei futuri contratti attuativi.
NB: I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale richiesti ai concorrenti costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla presente gara. Di conseguenza, la carenza di tali requisiti di partecipazione comporta l'esclusione del concorrente dalla presente gara di appalto. Il mancato possesso o la perdita di tali requisiti costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara.

Si precisa che la comprova dei requisiti richiesti ai precedenti articoli 5 e 6, avverrà nei confronti del soggetto primo graduato. In sede di offerta, è sufficiente compilare gli appositi campi del DGUE, della domanda di partecipazione e tutti gli allegati richiesti.

7. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

− da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

− da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a.1) Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a.2) Il requisito dei servizi analoghi richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

b. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

b.1) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Non è consentito.

L'art. 128 del D.lgs. 36/2023 elenca in modo tassativo le norme del Codice applicabili agli appalti nei servizi sociali e non include l'art. 104 sull'avvalimento. Come da consolidata giurisprudenza, l'avvalimento non trova applicazione se non tramite una previsione chiara ed esplicita della *lex specialis*.

Data la natura specialistica del servizio, è escluso quindi l'applicazione dell'Istituto di cui all'art. 104 sotto ogni forma ivi incluso il cd. Avvalimento premiale.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nell'apposita sezione del DGUE, le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice degli appalti. L'affidatario dovrà trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante dovrà acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo firmato da Agci imprese sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs, rinnovo del 26/01/2024 – partendo dalle tabelle dei costi e relativi aumenti da GENNAIO 2026 - CODICE CNEL T151- (ritenuto uno dei CCNL maggiormente rappresentativi della categoria oggetto di appalto - Cooperative Sociali). E' facoltà dell'Operatore Economico applicare diverso contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto**.**

Fermo restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, ***assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del suindicato CCNL***.

In conformità all'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, con la partecipazione alla presente procedura i concorrenti si impegnano in caso di aggiudicazione, nell'eventualità che abbiano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Detti operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, altresì, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La stazione appaltante verificherà l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta

dell'aggiudicatario.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a *2% del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice* e precisamente di importo pari ad € 9.536,80. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione può essere costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici sul conto Corrente del Comune di Aversa presso Banca Intesa San Paolo - Tesoreria Comunale – IBAN **IT09G0306974795009300000011**: da inserire, indicando in causale:

- [Ragione sociale operatore economico] - Garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura aperta PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO EDUCATIVO DELL AMBITO C06

In tal caso, il concorrente allega nella documentazione amministrativa copia contabile del bonifico effettuato e/o documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito

(stazione appaltante) e pertanto intestata all'Ambito C06 - Comune di Aversa;

- ❖ essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- ❖ essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- ❖ avere validità per *180* giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- ❖ prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 210 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui all'art. 106, comma 8, del Codice

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **77,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC **contributi 524/2025** *o successiva delibera pubblicata al seguente https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara].* Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato dell'accordo quadro previsto nella documentazione di gara, il cui valore è pari ad € 563.472,00

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MEPA - CONSIP. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **23:59 del giorno indicato in RDO** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C- **Offerta Economica** *(secondo le precisazione riportate nel presente Disciplinare)*

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A seguito dell'apertura del/i documento/i caricato/i, se necessario, viene richiesto all'operatore economico di specificare ulteriormente gli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Oscuramento

Al momento del caricamento della documentazione prevista per ciascun plico di gara, l'operatore economico, se previsto, dovrà rispondere al quesito: 'Il documento contiene informazioni riservate di natura tecnica o commerciale per le quali si intende richiedere l'oscuramento?' ovvero produrre apposita dichiarazione da allegarsi alla offerta. In caso di risposta affermativa/dichiarazione, l'operatore economico sarà obbligato a caricare una copia oscurata del documento originale. Inoltre, dovrà fornire una motivazione dettagliata che giustifichi la richiesta di oscuramento, indicando specificamente quali parti del documento contengano informazioni riservate.

In sede di accesso agli atti, qualora la richiesta di oscuramento non sia ritenuta fondata dalla Stazione appaltante, la documentazione pervenuta in sede di offerta sarà pubblicata nella versione non oscurata.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della

domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione indicate nel presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la documentazione amministrativa indicata nel presente disciplinare nelle apposite sezioni indicate.

16. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Domanda di partecipazione" e nella busta amministrativa andrà allegati tutta la modulistica sopraelencata.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'articolo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione

all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice,

il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del

Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

N.B. In caso di partecipazione in forma associata, il concorrente fornisce un unico documento "Domanda di partecipazione" contenente i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante/capogruppo/esecutrice). Le dichiarazioni contenute - dalla n. 1 in poi - nel medesimo documento, devono essere rese da tutte le imprese associate/consorziate esecutrici, ripetendo i relativi campi/tabelle tante volte quanto necessario, avendo cura di indicare l'impresa cui si riferiscono le dichiarazioni rese.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara tra le altre cose:

− i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

− di possedere i requisiti indicati nel presente Disciplinare;

− di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

− allega dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e del D.lgs.

n. 159/2011 s.m.i., in ordine alle generalità dei soggetti previsti dall'art. 94 comma 3 D.lgs. 36/2023, circa i soggetti da sottoporre a verifiche antimafia e dei relativi familiari conviventi;

− di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, che, pertanto, sono state tenute tutte in considerazione ai fini della formulazione della propria offerta;

− di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

− di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato*;*

− di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi degli artt.57 e102 del D.Lgs. 36/2023;

− di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al "**Protocollo d'intesa per la legalità** e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale", stipulato dal Comune di Aversa ed allegato al presente atto e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
− di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere)
− di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente punto e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;
− di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010;
− per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
− per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

– di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 27

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e
d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo

virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice **IBAN IT09G0306974795009300000011** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la "marca da bollo digitale", reperibile in tabaccheria, che certifica il versamento dell'imposta di bollo.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

16.1.1 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara, nella domanda di partecipazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

17. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Si richiama l'art. 8 del presente disciplinare.

18. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo**:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

19. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica in Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 13 e successivi.

La relazione dovrà dettagliare le modalità di gestione e di organizzazione con cui il concorrente assicurerà il servizio. La stessa dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione sotto riportata e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio. L'offerta deve, altresì, contenere per l'attribuzione dei punteggi tabellari, eventuali certificazioni e /o dichiarazioni sostitutive etc.
La relazione deve essere composta al massimo da n. 20 pagine complessive (corrispondenti a 40 facciate), redatte, in formato A4, carattere non inferiore a 12, interlinea 1,5, oltre documentazione per ottenere il punteggio tabellare (certificazioni /dichiarazioni sostitutive) . Il progetto tecnico dovrà avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata.

Le pagine eccedenti non saranno valutate.
L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Il concorrente allega, altresì, copia firmata della Relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "suggerimenti" per l'Amministrazione; pertanto anche le formule generiche utilizzate dai concorrenti quali "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

Nella valutazione verranno apprezzati:

- chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte;
- efficienza e realismo delle proposte formulate anche in ottica di plausibile compatibilità con il progetto;
- livello di approfondimento delle proposte, precisione ed esaustività delle stesse.

a) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

a.1) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;

a.2) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;

a.3) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

b) l'Offerta Tecnica non può:

b.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;

b.2) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;

b.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

20. OFFERTA ECONOMICA

Non è prevista offerta economica trattandosi di offerta a prezzo fisso.

Tuttavia secondo l'interpretazione dell'Anac nel parere di precontenzioso 318 del 2025, l'obbligo dell'indicazione, nell'offerta economica, dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza sussiste anche nelle gare da aggiudicare con il criterio del prezzo fisso.

Pertanto il concorrente deve allegare nella apposita sezione dichiarazione secondo il modello Allegato contenente:

1) l'indicazione degli Oneri aziendali concernenti l'adempimento in materia di salute e sicurezza per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc…, e comunque, diversi da quelli da interferenze. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.

2) I PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA" AFFERENTI IL PRESENTE APPALTO, COMPRENSIVI DI **TUTTI GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO** (A titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi).

Ai sensi dell'art.108, comma 9 del Codice la mancata indicazione dei costi di cui ai punti 1) e 2) sarà causa di esclusione dalla presente procedura.

Si precisa che l'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.

L'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, l'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art.110, comma 1 del Codice, come specificato al successivo articolo 21 valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta che in base a elementi specifici, inclusi i costi della manodopera dichiarati dal concorrente, appaia anormalmente bassa.

21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo/costo fisso ai sensi dell'art. 108, comma 5, con competizione sulla sola componente qualitativa**.

Trattandosi di valutazione a costo fisso, l'intero punteggio fissato nella misura di 100 è da attribuirsi esclusivamente alla offerta tecnica secondo quanto successivamente descritto.

22. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella denominata "Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica", recante la relativa ripartizione dei punteggi massimi tra i vari criteri e sub-criteri.

Con riguardo ai punteggi indicati nella tabella sottostante si precisa che nella colonna "Modalità di valutazione":

- Con la lettera "D" vengono indicati i sub-criteri discrezionali, i cui punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice.

- Con la lettera "T" vengono indicati i sub-criteri tabellari, i cui punteggi, fissi e predefiniti, saranno attribuiti o non attribuiti automaticamente e in valore assoluto in ragione della presenza o dell'assenza nell'offerta dell'elemento specificamente richiesto. La relazione tecnica deve essere articolata in modo corrispondente alle voci di punteggio da attribuirsi come segue:

MODALITÀ			
D – CRITERIO 1 – VALUTAZIONE QUALITATIVA		80	
Completezza e pertinenza dell'analisi, appropriata contestualizzazione.			
2. Metodologia educativa	2.1 Progetto educativo individualizzato: presa in carico, obiettivi, attività, verifiche e restituzione	40	Coerenza dei metodi con bisogni e fascia di età; strumenti e indicatori verificabili.
2. Metodologia educativa	2.2 Interventi domiciliari e nei contesti di vita; gestione di relazioni, socializzazione e rischio di devianza	10	Concretezza delle azioni e personalizzazione educativa.
3. Organizzazione del personale	3.1 Équipe, coordinatore, programmazione delle 8 figure tutor, sostituzioni e continuità educativa	10	Funzionalità organizzativa; gestione assenze e turn-over.
5. Monitoraggio	3.2 Coinvolgimento delle famiglie, raccordo con scuola e servizi territoriali, gestione delle segnalazioni	5	Chiarezza di ruoli, procedure e tutela della riservatezza.
	Programma annuale aggiuntivo di formazione degli operatori su tutela minori, metodologie socioeducative e protezione dei dati	5	Pertinenza, cronoprogramma, misurabilità e oneri a carico dell'operatore.

	Sistema di diario interventi, indicatori di esito, reporting periodico, valutazione della soddisfazione e gestione delle criticità	10	Affidabilità dei dati, periodicità e utilizzo operativo dei risultati.
TOTALE PUNTEGGIO DISCREZIONALE		80	
T – CRITERIO 2 – ELEMENTI OGGETTIVI		**20**	
6. Esperienze di servizi educativi analoghi	Servizi di tutoraggio educativo B13 o interventi educativi domiciliari per minori, con durata almeno 6 mesi ciascuno, conclusi o in corso prima della pubblicazione della gara	20	5 punti per ciascun servizio documentato e distinto, fino a 4 servizi (max 20). Non computare lo stesso contratto più volte; accettare servizi sostanzialmente analoghi.
Totale D+T		**100**	

Tabella di valutazione dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Si specifica che, in caso di mancanza, incompletezza, difformità o incongruenza della documentazione richiesta, l'Offerta Tecnica non sarà automaticamente esclusa dalla gara, ma sarà valutata ai fini dell'attribuzione del punteggio sulla base dell'esame della documentazione presentata dal concorrente e dunque necessitando dei più ampi elementi ai fini della costruzione del giudizio.

Qualora, nella valutazione delle Offerte Tecniche, emergessero caratteristiche qualitative inserite in più elementi di valutazione, la Commissione di gara le valuterà comunque una sola volta, scegliendo a suo insindacabile giudizio l'elemento cui attribuirle, secondo un criterio di maggiore congruità.

Le migliorie offerte in sede di gara diverranno parte integrante del contratto che verrà stipulato tra Comune di Aversa e l'aggiudicatario e comporteranno l'applicazione delle penali previste dal Capitolato in caso di mancato rispetto, e, nell'eventualità di totale o parziale inadempimento, la circostanza si qualificherà come grave inadempimento legittimante la risoluzione del rapporto negoziale.

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Al fine di garantire che le Offerte Tecniche presentate dai concorrenti siano idonee dal punto di vista qualitativo, è prevista una soglia di sbarramento sul punteggio dell'Offerta Tecnica pari a punti 50/100, e pertanto non saranno ammessi alla fase successiva e saranno quindi esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno conseguito nella valutazione dell'Offerta Tecnica un punteggio complessivo pari ad almeno 50 (cinquanta) punti su 100 (cento) punti di punteggio massimo raggiungibile per l'Offerta Tecnica.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ai fini dell'attribuzione del punteggio ai sub-criteri discrezionali (contraddistinti dalla lettera "D" nell'ultima colonna della tabella sopra riportata), in relazione a ciascun sub-criterio di valutazione ogni commissario attribuisce discrezionalmente all'offerta del concorrente, in ragione delle indicazioni valutative sopra riportate, un coefficiente variabile da zero a uno espresso in valori decimali, utilizzando al massimo due cifre decimali, sulla base della seguente scala di valutazione:

Coefficiente	Valutazione della proposta
0	Non valutabile: contenuti assenti
0,1	Del tutto inadeguata: i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,2	Inconsistente: indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente
0,3	Gravemente insufficiente: contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti

0,4	Insufficiente: contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti
0,5	Scarsa: contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0,6	uti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato, ma quantitativamente poco consistenti
0,7	tinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,8	Buona: contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0,9	ienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
1	uti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

A ciascun commissario è concessa, a propria discrezione, la facoltà di attribuire coefficienti intermedi rispetto alla sopra riportata graduazione, in caso di giudizi intermedi, fermo restando il limite di due cifre decimali.

In relazione a ciascun sub-criterio discrezionale e a ciascuna offerta, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli commissari, la commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a detta offerta, ottenendo così un coefficiente provvisorio medio di valutazione.

In relazione a ciascun sub-criterio discrezionale, la commissione procederà quindi alla riparametrazione al massimo di ciascun coefficiente provvisorio di valutazione, attribuendo il coefficiente 1 all'offerta con il coefficiente provvisorio medio più alto e proporzionando a tale valore massimo i coefficienti provvisori medi delle altre offerte prima calcolati, ottenendo così i coefficienti definitivi di valutazione riferiti a ciascuna offerta. Infine, sempre in relazione a ciascun sub-criterio discrezionale, sarà moltiplicato il coefficiente riparametrato definitivo attribuito a ciascuna offerta per il punteggio massimo ottenibile per tale sub-criterio, riportato nella "Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica" di cui sopra, ottenendo così i punteggi di valutazione attribuiti alle offerte in riferimento ad esso.

Quanto invece ai sub-criteri tabellari (contraddistinti dalla lettera "T" nell'ultima colonna della tabella sopra riportata) in relazione a ciascun sub-criterio di valutazione ad ogni offerta è assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta

dell'elemento o degli elementi richiesti, il punteggio indicato nella relativa descrizione riportata al precedente paragrafo 2, senza effettuare alcuna riparametrazione. La commissione procederà quindi, per ciascuna offerta, alla sommatoria dei punteggi ottenuti in riferimento ai sub- criteri di natura discrezionale e tabellare, ottenendo così il punteggio complessivamente ottenuto da detta offerta in relazione alla componente tecnica. Non si procederà ad ulteriori riparametrazioni al massimo dei punteggi a livello di Offerta Tecnica.

Su tutti i calcoli da eseguire durante questi procedimenti verranno applicati arrotondamenti fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola, arrotondando dalla terza decimale, per eccesso o difetto: alla cifra inferiore se minore di 5 ed alla cifra superiore se uguale e maggiore di 5.

METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore.*

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula dove:

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*	$n\,P_i = \sum x{=}1$	$C_{xi} \cdot P_x$

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*
P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, …, n [*indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione*.)

16.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della procedura, in base ai vigenti regolamenti di Ambito.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

All'uopo si richiama il vigente Regolamento per i Comuni associati nell'Ambito C06 di disciplina dei criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati art. 10, comma 2, lett. e), punto 1), L.R. 11/2007 ed in particolare l'art. 6.

La commissione giudicatrice, responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si riserva la facoltà di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte e verifica della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

17.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 3 è stabilita la Inversione Procedimentale procedendo questa Stazione a valutare prima le Offerte tecniche, economica laddove prevista e successivamente la documentazione amministrativa

La prima sessione ha luogo **il giorno indicato in RDO alle ore 10:00.**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.
La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche laddove previste;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni

e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

18. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP (o l'apposito Ufficio a ciò deputato) accede successivamente alla documentazione amministrativa del primo classificato e degli altri se del caso dopo l'apertura dell'offerta tecnica per:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate, all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Inoltre la Commissione giudicatrice trasmette al Rup i verbali di gara per la successiva pubblicazione.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante verifica la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice qualora emergano elementi specifici di inattendibilità, anche con riferimento ai costi della manodopera dichiarati, agli oneri aziendali della sicurezza e alla sostenibilità degli impegni qualitativi. Non opera una soglia matematica automatica di anomalia fondata sui 9/10 del punteggio tecnico nel criterio a prezzo fisso.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

– l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;

– l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese, imposte, tasse e autorizzazioni comunque denominate,

nessuna esclusa, inerenti all'esecuzione del servizio, come previsto dal Capitolato.
In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

22.OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

− gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

− le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della Legge n. 136/2010.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23.CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

24.ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

25.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie tra il Comune e l'appaltatore saranno gestite ai sensi dell'art.209 del D. Lgs 36/2023.

Ove non si pervenga ad accordo tra i contraenti, la definizione della controversia è attribuita al foro di Napoli Nord. È esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Campania - Napoli.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n.3 membri.

26.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione comunale si impegna a trattare i dati raccolti durante il procedimento per l'affidamento del servizio in oggetto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Aversa.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'Aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.

Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Aversa e che il Responsabile del

Trattamento dei dati personali per le attività del Settore V Servizi Sociali e al Cittadino è il Dirigente Dott. Giovanni Gangi.

A seguito della designazione, l'Aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il Dirigente Del Settore V Servizi al Cittadino

f.to *dott. Giovanni Gangi*